COMUNE DI CASTELFIDARDO

PROVINCIA DI ANCONA

Ministero dell'Economia e delle Finanze — MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00 — Agenzia Entrate — IDENTIFICATIVO 01120067833031

Rep. n.6016

OGGETTO: NUOVO CONTRATTO DI SERVIZIO (FARMACIA " CROCETTE ")

TRA

_ " **Comune di Castelfidardo** " con sede legale in Castelfidardo, Piazza della Repubblica n.8, Codice Fiscale e Partita IVA **00123220428**, di seguito indicato " **comune**", rappresentato dal Dr.Claudio Senatori, nato a Loreto il 22.12.1964, Responsabile del I° Settore - Affari Generali - il quale dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune che rappresenta, ai sensi dell'art.56, comma 3 dello Statuto Comunale e dell'art.42 del Regolamento per la disciplina dei contratti ed in forza del Decreto Sindacale n.7 del 3.6.2013;

E

_ " **Pluriservizi Fidardense S.r.L.** Società Unipersonale, con sede legale in Castelfidardo (AN) - Piazza Della Repubblica n.1, C.F. e **P.IVA 0235410424**, di seguito denominata " **Società** " rappresentata dall'Amministratore Unico geom. David Cardella, nato ad Osimo il 16/05/1978 - .C.F. CRD DVD 78E16 G157T;

PREMESSO

A) Che la Società è stata costituita a seguito di quanto deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18.9.2007, provvedimento n.166, ai sensi delle disposizioni vigenti che disciplinano le forme e le modalità di gestione dei servizi pubblici da parte degli Enti Locali, ed in particolare il servizio farmaceutico;

B) Che la società " Pluriservizi Fidardense S.R.L. Società Unipersonale " è stata costituita in data 06.12.2007, con atto del Notaio Alessandra Cerreto di Corridonia n.Repertorio 19281 Raccolta 4818

C) Che la Società costituisce il mezzo per il tramite del quale il Comune di Castelfidardo esercita il servizio farmaceutico e che il Comune ha conferito l'affidamento della gestione della farmacia " Crocette " di cui il Comune è il titolare e proprietario;

D) Che con contratto Rep. n°4633 del 20/12/2007 sono state regolamentate le modalità di svolgimento del servizio relativo alla conduzione della farmacia comunale " Crocette ", fissando gli obiettivi reciproci tra Comune di Castelfidardo e la Società , al fine di garantire l'autonomia gestionale della Società stessa ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione comunale titolare della farmacia;

E) Che con atto consiliare n°32 del 27/06/2013, immediatamente eseguibile si è ritenuto di apportare delle modifiche ed integrazioni al suddetto contratto di servizio;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

ART.1 - Oggetto

IL RESPONSABILE I° SETTORE
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
Dott. Claudio Senatori

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL
Società Unipersonale
Piazza della Repubblica, 1
60022 Castelfidardo (AN)
C.F. e P.IVA 02354140424

Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Castelfidardo e la Società, relativamente alla gestione della farmacia " CROCETTE" (di seguito definita " servizio farmaceutico") di cui il Comune è titolare in perfetta conformità ai contenuti della deliberazione consiliare n.117 del 18.9.2007 e di G.M. n.197 del 13.12.2007;

ART.2 - Prestazioni, obiettivi e standar

1. Gli obiettivi

La Società, nell'espletamento del servizio farmaceutico e nel rispetto delle finalità statutarie, si impegna al perseguimento dei seguenti obiettivi;

a) promuovere l'uso corretto del farmaco;
b) promuovere, organizzare ed attuare sistematicamente all'interno della farmacia e sul territorio di iniziative di promozione, informazione ed educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione, anche nell'ambito di programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
c) realizzare una politica dei prezzi al pubblico del mercato parafarmaceutico finalizzata alla tutela degli interessi dei consumatori, con particolare riguardo ai prodotti destinati alla fasce ritenute deboli della popolazione (infanzia, terza età, disabili);
d) divenire centro di informazione del cittadino, orientandolo, con riferimento al consumo farmaceutico, alla " cura del benessere " (promozione della salute), oltre che alla cura degli stati patologici;
e) promuovere l'integrazione con i servizi socio sanitari assistenziali,
f) realizzare l'assistenza farmaceutica domiciliare,
g) sviluppare il fatturato e gli utili societari.

Compete inoltre alla Società la responsabilità del trattamento dei dati connesso alla svolgimento del servizio affidato nel rispetto delle norme di cui al Dlgs 196 del 30 giugno 2003, ivi compreso il diritto all'informativa di cui all'art.7 e successivi del suddetto Decreto.

2.Principi fondamentali e standard dell'erogazione dei servizi

La Società si impegna al rispetto dei principi di cui all'art.11 del D.Lgs 286/1999 mediante predisposizione, in accordo con il Comune, della " Carta dei Servizi della Farmacia", da approvarsi entro un anno dall'affidamento del servizio. Tutte le modifiche alla Carta stessa successive all'approvazione dovranno esser concordate con il Comune.

ART.3 – Durata dell'affidamento

Viene espressamente **prorogato** – in tale nuovo quadro organizzativo, gestionale e finanziario – il termine di efficacia dell'affidamento del servizio in oggetto alla società comunale **al 31/12/2022** (fatte salve eventuali disposizioni di legge, di carattere imperativo – anche successive – che dovessero inderogabilmente modificare/anticipare tali limiti);.

ART.4 – Nuovo modello di Governance

1. Il modello di governance disciplina le relazioni tra l'Amministrazione comunale e gli organi della società Pluriservizi Fidardense srl e definisce un sistema strutturato attraverso il quale il Comune esercita efficacemente il proprio ruolo di indirizzo e controllo. Tale modello è rivolto a tutte le società controllate dal Comune.
2. Tale modello si compone delle seguenti fasi e dei seguenti strumenti:
   - Entro il 15 dicembre la società trasmette al Comune il budget per l'esercizio successivo (ovvero l'eventuale integrazione di quello precedente) e l'eventuale piano industriale

IL RESPONSABILE I° SETTORE
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
Dott. Claudio Senatori

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL
Società Unipersonale
P.zza della Repubblica, 1
60022 Castelfidardo (AN)
C.F. e P.IVA 02354140424

contenente gli obiettivi di massima sulle attività e sulla situazione patrimoniale e finanziaria, corredato da una relazione illustrativa;

- La società partecipata trasmette al Comune una relazione trimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria e dell'eventuale variazione rispetto alle previsioni del piano industriale (completa di ogni dato e documento utile) con trasmissione all'ente entro i 40 giorni successivi alla scadenza del trimestre;
- La società partecipata trasmette periodicamente al Sindaco gli ordini del giorno dell'Assemblea e l'elenco delle decisioni dell'Amministratore Unico con i relativi verbali;
- Entro il 15 dicembre la società partecipata invia al Comune il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura o la dichiarazione attestante il presunto risultato di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause; la società partecipata segnalerà al suo manifestarsi e comunque con la massima tempestività al Comune la previsione di possibile perdita di esercizio;
- La società partecipata trasmette annualmente la comunicazione dei dati relativi ai compensi dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, ai sensi della legge n.296/2006 e s.m.i., nonché ogni eventuale variazione;
- Gli Amministratori societari devono periodicamente comunicare, con riferimento alle proprie partecipate, ai sensi dell'art.1 comma 735 legge 296/2006 e s.m.i., gli incarichi e le consulenze affidate ed i relativi compensi;

3. Tutte le informazioni e/o comunicazioni, comprese quelle relative al comma precedente, riguardanti le società partecipate dal Comune devono essere trasmesse preferibilmente in formato elettronico tramite PEC.
4. La società collabora con il Comune nell'attività di controllo finalizzato alla rilevazione della qualità dei servizi da esso erogati, del grado di soddisfazione della domanda espressa e degli altri aspetti socio-economici;

ART.5 – Obblighi delle parti

Nell'espletamento dei servizi la Società osserverà tutte le norme vigneti in materia. In caso di variazione di tali norme la Società sarà ritenuta unica responsabile al pagamento delle sanzioni irrogati fermo restando quanto stabilito al successivo art.11.
La Società è dotata di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantirne il regolare svolgimento;
L'assunzione da parte della società di nuove attività, di nuovi servizi connessi alla gestione della farmacia, di partecipazioni a società di capitali, dovrà avvenire d'intesa con il Comune.
La Società si obbliga a sollevare il Comune da ogni imposta, tassa, tributi, sanzioni, ecc. previsti per legge a carico della Società medesima.
IL Comune di impegna ad agevolare il miglior espletamento del servizio farmaceutico da parte della Società, anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura egli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze istituzionali. Consentirà inoltre il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, utili al perseguimento degli scopi societari.

ART.6 – Personale addetto

La Società si avvale del personale operante nella struttura stessa.
La Società è subentrata, dalla data di avvio, nei contratti e rapporti di collaborazione già instaurati dal Comune con riferimento al personale già operante nella str

IL RESPONSABILE I° SETTORE
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
Dott. Claudio Sebatori

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL
Società Unipersonale
P.zza della Repubblica, 1
60022 Castelfidardo (AN)
C.F. e P.IVA 02354140424

ART.7 – Locali, attrezzature ed arredi

La Società ha acquisito i locali ubicati in Via Brandoni, attuale sede della Farmacia Crocette.
La società ha acquisito in proprietà gli arredi e le attrezzature, nello stato di fatto e nelle condizioni che risultano dal precedente verbale redatto e sottoscritto dalle parti ed assunto l'onere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dei medesimi e della sostituzione di quanto usurato o non più funzionale per il servizio.
La Società è subentrata al Comune in tutti i contratti vigenti al momento dell'assunzione del servizio e funzionali alla gestione, ivi compresi i contratti di erogazione di energia elettrica, acqua, gas metano, telefonia nonché gli oneri condominali se dovuti.

ART.8 – Rapporti economico – finanziari

Il Comune ha conferito alla società gli arredi e le attrezzature esistenti presso la Farmacia Crocette alla data di sottoscrizione del precedente contratto Rep.4633/2007.
Il Comune ha ceduto alla società le rimanenze di magazzino di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici giacenti presso i locali della Farmacia Crocette come risultanti dall'inventario al 31.12.2007.
Il valore delle rimanenze, risultanti dall'inventario al 31.12.2007, valutate al costo sostenuto per le medesime, è stato fatturato dal Comune con fattura n°1 del 31.01.2008 per un totale di Euro139.399,97, risulta versato al Comune in acconto l'importo di Euro 89.399,97. Resta ancora da versare a saldo l'importo di Euro 50.000,00 che la Società si impegna a corrispondere al Comune con rate annuali di Euro 5.000,00 cadauna ,salvo diversi accordi. Al termine del contratto di gestione il Comune si impegna a riacquistare la merce in giacenza con le stesse modalità di acquisizione.
I debiti ed i crediti preesistenti alla data di efficacia del precedente contratto del 20/12/2007 sono rimasti a carico del Comune.

ART.8bis –Canone a favore del Comune di Castelfidardo

La società si impegna a far data **dal 01/01/2014**, e per gli esercizi futuri, a corrispondere un canone di gestione pari ad **Euro 20.000,00 (oltre IVA)** da liquidare di norma in due eguali rate semestrali nei mesi di maggio e dicembre.
Tale canone potrà annualmente essere rivisto, e quindi rideterminato in misura maggiore o minore, su richiesta motivata della Società o su motivata iniziativa del Comune.
Per il solo esercizio 2013 non verrà erogato alcun canone al Comune, anche in attesa dell'avvio delle procedure di gara per l'acquisto di prodotti medicinali.
Le eventuali modifiche – limitatamente all'eventuale diversa entità del canone – dovranno essere approvate dalla Giunta comunale.
E' in ogni caso previsto l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

ART.9 – Vigilanza e controllo comunale sull'erogazione del servizio

Il Comune, avvalendosi di personale competente, può effettuare in qualunque momento visite conoscitive nei locali della farmacia di cui è titolare, avendo cura di non recare pregiudizio al regolare svolgimento dei servizi.
Gli incaricati del Comune devono essere in possesso della documentazione rilasciata dai competenti organi dell'amministrazione, che attesti i compiti loto affidati.

IL RESPONSABILE I° SETTORE
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
Dott. Claudio Senatori

DI CASTELFIDARDO

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL
Società Unipersonale
Pzza della Repubblica, 1
60022 Castelfidardo (AN)
C.F. e P.IVA 02354140424

Il Comune può prendere visione di qualsiasi documentazione della società inerente la gestione della farmacia e richiedere relazioni ed elaborazioni contabili, nei limiti necessari per l'accertamento dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio.
Il Comune può effettuare indagini conoscitive (customer satisfaction) per verificare il grado di soddisfazione dell'utenza del servizio.
I risultati di tali indagini e le eventuali irregolarità riscontrate dagli incaricati del Comune nel corso delle visite sono segnalati all'Organo Amministrativo della Società.

ART.10 - Responsabilità

La Società mantiene sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da ogni danno che possa derivare a terzi dall'esercizio dei servizi farmaceutici. A tale scopo la Società ha stipulato adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi con primaria compagnia assicurativa.

Art.11 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune potrà chiedere la risoluzione del presente contratto quando, per comportamenti dolosi o colposi della Società, siano state accertate:
   a) gravi disfunzioni nell'erogazione delle prestazioni farmaceutiche;
   b) chiusura dell'esercizio farmaceutico, per oltre 5 giorni, non comunicata dall'autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
   c) decadenza dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria;
   d) vendita al pubblico di farmaci vietati;
   e) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
   f) ricorso all'abusivismo professionale.
2. Il Comune, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, dovrà contestare all'Organo amministrativo della Società , con formale atto, le inadempienze riscontrate.
3. La Società dovrà presentare le proprie giustificazioni entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione di cui al comma 2.Sulla base delle giustificazioni fornite dalla Società, il Comune potrà rinunciare ad avvalersi del diritto di cui al comma 1.In caso contrario il Comune potrà dichiarare risolto il presente- contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio alla Società.
4. La risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporterà, oltre la revoca dell'affidamento del servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia di cui è titolare il Comune, la restituzione al Comune (ovvero al soggetto indicato dallo stesso) dei beni mobili ed immobili funzionali all'espletamento del servizio farmaceutico e dei relativi rapporti di lavoro. Il Comune accrediterà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in restituzione, a valore di libro.
5. La Società assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi, nel rispetto del presente contratto, anche in caso di intervenuta risoluzione contrattuale, fino al momento in cui la gestione sia revocata e affidata ad altri.

Art.12 - Controversie

Il Foro competente per le controversie che dovessero sorgere tra Comune e Società è quello di Ancona.

Art.13 - Oneri

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, tributari ed ogni altro onere conseguente e derivante dal presente contratto.

IL RESPONSABILE I° SETTORE
SEGRETERIA - AFFARI GENERALI
Dott. Claudio Senatore

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL
Società Unipersonale
Pzza della Repubblica, 1
60022 Castelfidardo (AN)
C.F. e P.IVA 02354140424

La presente scrittura privata, redatta in duplice originale, è la precisa volontà delle parti e, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti come appresso.

Castelfidardo, lì ...19.8.2013

Per il Comune di Castelfidardo-Il Responsabile I° Settore
Dr. Claudio Senatori

COMUNE DI CASTELFIDARDO

Per la "Pluriservizi Fidardense S.r.L."-L'Amministratore Unico
Geom. David Cardella

PLURISERVIZI FIDARDENSE SRL
Società Unipersonale
P.zza della Repubblica, 1
60022 Castelfidardo (AN)
C.F. e P. IVA 02354140424